

CXXVI.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1901

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Disegni di legge (*Approvazione*):

Importazione dei velocipedi	<i>Pag.</i> 4489
Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate alla Società cooperativa fra gli operai di Roma ed alle Società cooperative di Romagna	4489
Variazioni nei bilanci del tesoro, delle poste e telegrafi e dell'agricoltura e commercio	4490-91-93
Pagamento di spedalità agli ospedali civili di Verona e Genova	4491-92
Spesa straordinaria dovuta all'amministrazione degli ospedali civili di Bologna per l'assetto delle cliniche universitarie nei locali dell'Ospedale di Sant'Orsola (<i>Discussione</i>).	4492
DE NOBILI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	4493
RAVA	4492
Proposte di legge (<i>Lettura</i>):	
Riforma della legge 11 luglio 1899 per gli appalti di lavori pubblici a Società cooperative di produzione e lavoro (LUZZATTI L.)	4485
Riordinamento dell'istruzione media (DE CRISTOFORIS)	4486
Costituzione in Comune della frazione di Banzi (Genzano di Basilicata)	4488

La seduta comincia alle 10.5.

Miniscalchi, *segretario*, legge il processo verbale della tornata antimeridiana precedente, che è approvato.

Lettura di proposte di legge.

Presidente. Gli Uffici hanno ammessa la lettura delle seguenti proposte di legge, delle quali si dà lettura.

Miniscalchi, *segretario*, legge:

Proposta di legge dei deputati Luzzatti Luigi e Guerci. « Progetto di riforma della legge 11 luglio 1899, n. 6216 (art. 4 della legge di contabilità dello Stato) per gli appalti dei lavori pubblici a Società cooperative di produzione e lavoro. »

Articolo unico.

Le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie e di altri Istituti soggetti alla vigilanza governativa potranno stipulare a licitazione o a trattativa privata, contratti non eccedenti 200,000 lire per appalti di lavoro, forniture, manutenzione e servizi con società cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite e rette coi principii fondamentali della cooperazione.

I pagamenti di acconto per le Amministrazioni soggette alla legge di contabilità dello Stato, saranno effettuati a rate in proporzione del lavoro, della fornitura, della manutenzione e dei servizi eseguiti, e su questi acconti sarà ritenuta una percentuale non superiore al 10 per cento per costituire la cauzione.

Pei pagamenti di cui sopra potranno emettersi mandati a disposizione con le stesse norme delle spese da farsi in economia.

Un regolamento determinerà le condizioni sotto la osservanza delle quali le società cooperative potranno partecipare agli effetti della presente legge.

Proposta di legge del deputato De Cristoforis.
« Riordinamento dell'istruzione media. »

Natura degli Istituti.

Art. 1.

L'istruzione media è di due gradi: *inferiore e superiore*.

L'istruzione di primo grado, che ha per fine di compiere la cultura elementare dei giovani, e di prepararli a studi superiori, è impartita nella scuola media inferiore.

L'istruzione media di secondo grado — che ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studi, mediante i quali si acquista, sia una cultura letteraria e scientifica, che apra l'adito al conseguimento di gradi accademici, sia una cultura tecnica che offra guarentigie per l'esercizio di professioni minori — si impartisce nei licei, negli Istituti tecnici, nelle *scuole normali* e nelle *scuole amministrativo-commerciali*.

Della scuola media inferiore.

Art. 2.

La scuola media inferiore si percorre intera in tre anni, e vi si impartiscono i seguenti insegnamenti:

- a) la lingua italiana;
- b) la lingua latina (facoltativo);
- c) la lingua francese;
- d) la matematica;
- e) la storia d'Italia;
- f) la geografia;
- g) le nozioni di morale e le istituzioni civili dello Stato (facoltativa);
- h) gli elementi di scienze fisiche e naturali;
- i) il disegno e la calligrafia;
- j) la ginnastica e gli esercizi militari, o la ginnastica e i lavori donneschi.

La istituzione dei corsi di lingua latina e delle nozioni di morale è facoltativa, come facoltativa ne è la frequenza.

Dalla scuola media inferiore si conseguono i seguenti certificati:

- a) di ammissione al liceo da chi frequentò tutti i corsi, pur eccettuato quello di lingua latina e quello delle nozioni di morale;
- b) l'ammissione a tutte le altre scuole di secondo grado da chi frequentò tutti i corsi obbligatori, eccettuato quello di lingua latina e quello delle nozioni di morale che sono facoltativi;

c) di *Licenza complementare* da chi frequentò tutti i corsi, meno quello di lingua latina.

La scuola media può essere maschile o femminile.

Del liceo.

Art. 3.

Il liceo si percorre per intero in cinque anni. Non potrà accedere al liceo chi non abbia conseguito dalla scuola media inferiore il relativo certificato di ammissione.

Art. 4.

Gl'insegnamenti che s'impartiscono nel liceo sono:

- a) la lingua e la letteratura italiana;
 - b) la filosofia (elementi di psicologia, di logica e di etica);
 - c) la lingua e la letteratura latina;
 - d) la lingua o la letteratura greca (facoltative);
 - e) la lingua tedesca o la inglese;
 - f) la storia antica e moderna;
 - g) la geografia;
 - h) l'aritmetica razionale e gli elementi di geometria solida e di algebra sino alle equazioni di 2° grado inclusive;
 - i) gli elementi di fisica e chimica sperimentale e di geometria fisica;
 - j) la ginnastica e gli esercizi militari.
- La licenza liceale dà adito alle Università, e a tutti gl'Istituti d'istruzione superiore.
- Chi voglia iscriversi alla Facoltà di lettere deve far risultare, a mezzo della licenza, di avere atteso allo studio del greco e averne superati i relativi esami.
- Gl'Istituti conservano immutato l'attuale ordinamento.

Delle scuole amministrative-commerciali.

Art. 5.

Alla scuola media di cultura generale può essere annessa, ove i bisogni locali lo richiedano, una scuola amministrativo-commerciale, il cui corso dura due anni.

Art. 6.

Le materie di studio di questo corso sono:

- a) la lingua e le principali nozioni della letteratura italiana;
- b) la lingua francese;
- c) la lingua tedesca o inglese;

d) la computisteria e le istituzioni di commercio, gli elementi di diritto civile, commerciale e amministrativo e di economia pubblica;

e) la geografia commerciale;

f) le scienze fisiche e naturali e gli elementi di merceologia;

g) la calligrafia.

A questi insegnamenti si possono aggiungere, come facoltativi, corsi speciali di telegrafia, di stenografia, ecc., a totale carico degli alunni che li frequentino.

La licenza da questa scuola conferisce il diritto di ammissione ai concorsi per gli uffici d'ordine delle poste, dei telegrafi, delle strade ferrate e di ogni altra amministrazione pubblica.

Art. 7.

Le discipline indicate negli articoli 2, 4 e 6 saranno impartite nella misura e nei limiti che verranno determinati dal regolamento e dai programmi relativi.

Art. 8.

Il corso degli studi non può essere abbreviato. È fatta eccezione per i giovani che si presentano alla licenza liceale o a quella di istituto tecnico, i quali nell'anno in corso, compiono il ventesimo di età, o che nell'anno stesso o nel seguente siano soggetti al servizio militare e non abbiano diritto ad esenzione o ad essere iscritti alla terza categoria. In questo caso si potranno presentare alla licenza dopo quattro anni dal conseguimento della licenza di scuola media inferiore.

Il corso amministrativo-commerciale sarà annesso alle scuole medie di quei Comuni che lo richiedano.

Personale dirigente ed insegnante.

Art. 9.

Ogni scuola media annessa a un liceo, un istituto tecnico, una scuola amministrativo-commerciale o normale è retta dal preside o direttore dell'istituto a cui è congiunta.

Ogni scuola media che non è unita a un altro istituto superiore ha un proprio direttore.

I capi degli istituti sono o *titolari* o *incaricati*. Agli *incaricati* è affidato un insegnamento.

Gli insegnanti dei licei sono o *titolari* o *reggenti*.

Gli insegnanti della scuola media e della scuola amministrativo-commerciale sono o *titolari* o *reggenti* o *incaricati*.

Gli stipendi dei capi degli istituti e degli insegnanti, per ciascun grado e classe, sono quelli fissati dalle leggi 25 febbraio 1892 e 12 luglio 1900.

Gli insegnanti dei licei, della scuola media, e della scuola commerciale sono obbligati a insegnare per diciotto ore settimanali, così nell'istituto nel quale sono nominati, come in altri dello stesso grado, tanto la propria materia, quanto le altre alle quali siano abilitati.

Non può essere promosso titolare se non chi abbia servito almeno tre anni come reggente; nè si ottiene la promozione da una classe all'altra dei titolari, se non dopo un servizio di almeno tre anni nella classe precedente.

Le promozioni sono decretate alla fine di ogni anno dal Ministero, udito il parere di una Giunta composta per un terzo di professori di prima classe, per un terzo di professori universitari e per un terzo di ufficiali dell'amministrazione scolastica centrale.

Le promozioni si fanno per due terzi tenendo conto dell'anzianità degli insegnanti, per un terzo del merito loro.

È titolo speciale di merito la efficacia didattica dell'insegnamento.

Il Ministero ha l'obbligo di pubblicare ogni anno il ruolo degli insegnanti.

Art. 10.

Chiunque voglia insegnare nelle scuole secondarie dipendenti dallo Stato, anche se abbia ottenuto una laurea o una abilitazione, dovrà compiere due anni di prova negli istituti governativi di primo e di secondo grado, col titolo o ufficio di assistente.

Il posto di assistente si consegue mediante concorso per titoli ed è retribuito con una indennità annua di lire 1000. Compiuto un biennio, e quando la prova sia lodevole, l'assistente acquista diritto in ordine di anzianità alla nomina di reggente subito che si verifichi vacanza di posti.

Art. 11.

Non sono ammesse abilitazioni all'insegnamento oltre quelle per esami, nei modi

stabiliti dai regolamenti, e quelle pei titoli che si conferiscono dal Consiglio Superiore dell'istruzione.

Art. 12.

Gl'insegnanti titolari o reggenti, i direttori e i presidi delle scuole secondarie non possono essere nè rimossi dal loro ufficio, nè sospesi, se non per accertate irregolarità nella condotta, e:

a) per avere con atti contrari all'onore perduta la pubblica estimazione;

b) per avere, malgrado replicate ammonizioni, persistito nella insubordinazione alle autorità o nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti sulle scuole.

Art. 13.

Il procedimento disciplinare, nei casi previsti dal precedente articolo, è iniziato dal Ministero.

Gli atti raccolti sono trasmessi al Consiglio Superiore che può continuare a compiere la istruzione e deve sentire l'accusato prima di emettere il suo giudizio.

Quando un insegnante o capo di istituto diventi occasione di scandalo o di disordine, il ministro potrà provvisoriamente sospenderlo con la riserva di attendere il giudizio definitivo.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

I licei governativi esistenti il giorno della promulgazione della presente legge sono conservati nelle loro sedi.

Là dove esiste un ginnasio e una scuola tecnica saranno fusi in una scuola media unica là dove esiste un ginnasio o una scuola tecnica, sia l'uno, sia l'altro saranno trasformati in scuole medie.

Art. 15.

Questa legge avrà la sua piena esecuzione in quattro anni.

La disponibilità degli insegnanti addetti agli attuali istituti governativi, che per effetto della presente legge non venissero nominati a un ufficio, durerà quattro anni.

Alle persone addette agli attuali istituti comunali o provinciali, che in vista di questa legge divenissero governativi, qualora esse passino al servizio dello Stato, saranno

conservati i diritti che avessero acquisiti per la pensione a carico del bilancio comunale e provinciale.

La pensione o indennità che potesse loro spettare, quando cessino dal servizio governativo, sarà corrisposta, a termine della legge sulle pensioni, testo unico, dallo Stato e dal Comune o dalla Provincia, in proporzione degli anni del rispettivo servizio.

Art. 16.

Gli attuali istituti pareggiati, entro un quadriennio dalla promulgazione di questa legge, dovranno conformarsi; per ciò che riguarda l'ordinamento degli studi, alle disposizioni stabilite per gli istituti governativi; ove non vi si conformino perderanno il pareggiamento.

Art. 17.

I titoli 3° e 4° della legge 13 novembre 1859, n. 3725, in quanto non si oppongano a questa legge, avranno vigore in tutto il Regno.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Approvazione della proposta di legge per la costituzione in Comune della frazione di Banzi.

Presidente. Passiamo ora all'ordine del giorno il quale reca la discussione della proposta di legge: « Costituzione in Comune della frazione di Banzi (Genzano di Basilicata). »

Si dia lettura della proposta di legge.

Miniscalchi, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 196).

Presidente. La discussione generale è aperta su questa proposta di legge. (Pausa).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo a quella degli articoli.

Art. 1.

« La frazione di Banzi sarà distaccata dal Comune di Genzano (Basilicata) e costituita in Comune autonomo. »

(È approvato).

Art. 2.

« La presente legge andrà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del Decreto

Reale che, udito il Consiglio di Stato, avrà determinato i confini del Comune di Banzi e separati gl'interessi di esso da quelli del Comune di Genzano. »

(È approvato).

Si procederà in una delle prossime sedute pomeridiane alla votazione segreta di questa proposta di legge.

Approvazione del disegno di legge sulla importazione dei velocipedi.

Presidente. Ora passiamo alla discussione del disegno di legge: Modificazione delle disposizioni vigenti per la temporanea importazione dei velocipedi.

Onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze, accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. Accetto.

Presidente. Allora si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Miniscalchi, segretario, ne dà lettura. (Vedi Stampato n. 245-A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (Pausa).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione dell'articolo unico.

Articolo unico.

« L'ultima parte dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale approvate in testo unico col Regio Decreto 24 novembre 1895, n. 679, è modificata, per quanto si riferisce ai velocipedi, nel modo seguente:

« Per i velocipedi dev'essere prestata cauzione per l'ammontare del dazio.

« Non sono soggetti a cauzione i velocipedi usati dai soci di società ciclistiche nazionali od estere, le quali si sieno rese garanti del ritorno all'estero dei velocipedi importati dai loro soci.

« L'ammissione dei soci delle Società estere a tale agevolezza sarà subordinata alla condizione della reciprocità di trattamento, nei rispettivi Stati, verso i soci delle società ciclistiche italiane.

« Con decreto del ministro delle finanze saranno pubblicate le norme e le condizioni

per il riconoscimento dei soci, nonchè per quanto altro occorra all'esecuzione della suaccennata disposizione. »

Trattandosi di un solo articolo, si procederà in una delle prossime sedute pomeridiane alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Estinzione del credito della Banca d'Italia, per somme dalla medesima anticipate alla Società cooperativa fra gli operai muratori di Roma ed alle Società cooperative di Romagna.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate alla Società cooperativa fra gli operai muratori di Roma ed alle Società cooperative di Romagna.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 197).

Presidente. La discussione generale è aperta. (Pausa).

Se nessuno chiede di parlare, non essendovi oratori iscritti, passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al pagamento del debito verso la Banca d'Italia, per le somministrazioni dalla medesima fatte alla Società cooperativa degli operai muratori di Roma ed alle Società cooperative di Romagna. »

(È approvato).

Art. 2.

« A tale scopo verrà stanziata in un apposito capitolo, da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-1901, la somma di lire 237,071.59 occorrente per pagare il capitale di lire 143,554.81 e gl'interessi fino al 31 dicembre 1900, oltre quella necessaria per provvedere alla liquidazione degli interessi dal 1° gennaio 1901 al giorno del pagamento. »

(È approvato).

Procederemo in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Variazioni sul bilancio del tesoro.

Presidente. Abbiamo ora all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge per « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901. »

Si dia lettura del disegno di legge che è composto di un unico articolo e di una tabella contenente le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento.

Miniscalchi, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 203).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (Pausa).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione dell'articolo testè letto. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di articolo unico, procederemo in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Articolo unico.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 460,960, e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato L. 200,000. »

Capitolo n. 38. Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489 » 240,000. »

Capitolo n. 49. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'Uf-

Da riportarsi L. 440,000. »

Riporto L.	440,000. »
fficio di Presidenza del Consiglio dei ministri »	3,000. »
Capitolo n. 50. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri »	5,560. »
Capitolo n. 63. Personale straordinario delle Delegazioni del tesoro »	2,400. »
Capitolo n. 109. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di Cassa e di contabilità . . . »	10,000. »
Totale L.	<u>460,960. »</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo n. 18. Interessi dei buoni del Tesoro L. 67,000. »

Capitolo n. 19. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza » 33,000. »

Capitolo n. 23. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'Allegato D) . . . » 68,560. »

Capitolo n. 36. Pensioni del Ministero del tesoro » 101,500. »

Capitolo n. 37. Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse . . » 31,600. »

Capitolo n. 59. Personale straordinario delle Intendenze di finanza » 4,000. »

Capitolo n. 96. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 » 20,900. »

Capitolo n. 106. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale » 3,300. »

Capitolo n. 111. Assegni di disponibilità » 1,100. »

Capitolo n. 126. Obbligazioni

Da riportarsi L. 330,960. »

Riporto L.	330,960. »
5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni »	100,000. »
Capitolo n. 129. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato »	30,000. »
Totale L.	<u>460,960. »</u>

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901.

Presidente. Procediamo nell'ordine del giorno, il quale reca: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901.

Do lettura del disegno di legge. (Vedi Stampato n. 204-A).

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare passeremo alla discussione dell'articolo unico e dell'annessa tabella.

Ne do lettura:

Articolo unico.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 600,000, e le diminuzioni di stanziamento per lire 37,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901, indicati nella tabella annessa alla presente legge. »

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo n. 2. Indennità per tramutamenti, missioni, e altre indennità diverse L.	300,000
Capitolo n. 4. Indennità per servizi prestati in tempo di notte . . . »	20,000

Da riportarsi L. 320,0000

Riporto L.	320,000
Capitolo n. 14. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti subalterni nelle direzioni postali e negli uffici di 1ª classe, fuori ruolo »	75,000
Capitolo n. 28. Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici, degli apparati, delle pile e delle linee telegrafiche e telefoniche in esperimento - Acquisto, trasporto di materiale, dazio, ecc. »	150,000
Capitolo n. 34. Assegni fissi per spese inerenti al servizio (<i>Spese fisse</i>) »	15,000
Capitolo n. 35. Spese d'ufficio (Amministrazione provinciale) . . . »	40,000
	<u>L. 600,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo n. 3. Indennità per visite d'ispezione. L.	20,000
Capitolo n. 16. Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero (<i>Spese fisse</i>). »	2,000
Capitolo n. 33. Spese di pigione (<i>Spese fisse</i>). »	15,000
	<u>L. 37,000</u>

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Pagamento all'ospedale civile di Verona delle spedalità prestate a stranieri dal 17 gennaio 1891 a tutto dicembre 1900.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Pagamento all'ospedale civile di Verona delle spedalità prestate a stranieri dal 17 gennaio 1891 a tutto dicembre 1900.

Si dà lettura dell'articolo unico.

« Articolo unico.

« È autorizzato il pagamento di lire 36,548 e centesimi 90 a favore dell'Ospedale civico di Verona per rette d'infermi poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico.

« La detta somma verrà iscritta in apposito capitolo da instituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1900-901, insieme a quella

che risulterà dovuta dal computo tanto degli interessi relativi, dalla data della citazione, al giorno in cui potrà avvenire il pagamento del debito, quanto delle spese di giudizio poste a carico dello Stato. »

Nessuno chiedendo di parlare, questo articolo sarà votato a scrutinio segreto in una delle sedute pomeridiane.

Discussione del disegno di legge: Pagamento di somme dovute agli ospedali civili di Genova in esecuzione della sentenza arbitrale 3 luglio 1900.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Pagamento di somme dovute agli ospedali civili di Genova in esecuzione della sentenza arbitrale 3 luglio 1900.

Si dà lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 267-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzato il pagamento di lire 150,523 e centesimi 80, a favore della Commissione amministratrice degli Ospedali civili di Genova, in esecuzione della sentenza arbitrale 3 luglio 1900, resa esecutoria con decreto del pretore del primo mandamento di Genova 5 luglio 1900, ed a tacitazione del credito risultante dalla suddetta sentenza.

« Tale somma di lire 150,523. 80 sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-1901, salvo ad aumentarla di quella che risulterà, dovuta dal computo degli interessi relativi, dal 1° gennaio 1901 fino al tempo in cui avverrà il pagamento del debito.

(È approvato).

Art. 2.

« Al capitolo 26 articolo 1 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1900-1901, sarà ancora aumentata di lire 10,300 la somma stanziata per doti e spese, per gli stabilimenti scientifici delle Università.

(È approvato).

Art. 3.

« Ai corrispondenti capitolo e articolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1901-1902 e per i successivi, la somma stanziata per doti e spese, per gli stabilimenti scientifici delle Università sarà aumentata di lire 20,600.

(È approvato).

Presidente. L'intera legge sarà votata a scrutinio segreto in una delle sedute pomeridiane.

Discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria di lire 198,734.49 dovuta alla Amministrazione degli ospedali civili di Bologna come rimborso della maggiore spesa sostenuta per l'assetto delle cliniche universitarie nei locali dell'ospedale Sant'Orsola.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria di lire 198,734.49 dovuta all'Amministrazione degli ospedali civili di Bologna come rimborso della maggiore spesa sostenuta per l'assetto delle cliniche universitarie nei locali dell'ospedale di Sant'Orsola.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge (V. Stampato n. 268-A).

Rava. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Rava. Dò lode al ministro Nasi di aver risolta questa questione e, poichè si tratta solo di eseguire oramai una sentenza, non parlo, se non per fare un'osservazione, che spero l'onorevole sotto-segretario di Stato vorrà accogliere e riferire all'onorevole ministro.

Si doveva provvedere alla somma di 137 mila lire spese di più del previsto (cosa non difficile a spiegarsi, specie per lavori dentro vecchi edifici) nell'assestamento delle cliniche di Bologna. Ma oggi non si tratta più di 137, bensì di 198 mila lire. E perchè? Perchè invece di fare una transazione che sarebbe stata tanto utile e che era proposta, per amore di litigi e di indugi oggi raggiungiamo la somma di lire 198 mila con ben 62 mila lire d'interessi! Anche per l'altra leggina per gli ospedali di Genova, poco fa approvata, si leggeva la stessa cosa. E io vorrei pregare l'onorevole ministro di rivolgere una parola all'Avvocatura erariale perchè voglia ricordare che in certe cause, rela-

tive a rapporti tra enti pubblici come questi e lo Stato, non è a preoccuparsi che vi sia voglia o intenzione di creare, direi quasi, trappole a danno dell'erario, o tranelli: spesso si tratta proprio di spese inevitabili, e sempre reali; invece si fanno le liti, e colle liti succede poi che dopo dieci o dodici anni si pagano le spese fatte con questa giunta di interessi, che porta un aumento quasi del 46 per cento della spesa che si era sostenuta. Sono lire 62,000 su 137,000. E tanto più mi pare grave la cosa, e meritevole di nota, in quanto che da coteste liti e dall'indugio è derivato non soltanto un maggior onere all'erario, ma anche un grave danno all'Università di Bologna.

Gli ospedali infatti si sono assunti un contributo nella spesa (approvata dal Parlamento) necessaria per i nuovi grandi edifici universitari, ma hanno detto: pagheremo quando sarà saldato questo debito; e il Consiglio di Stato ha sospeso in attesa del fine, e siccome il debito non poteva essere saldato, se non con una legge del Parlamento, tutto è rimasto sospeso, e l'Università ne soffre.

Ricorderò anzi all'onorevole Cortese, come la clinica anatomica, ad esempio, che doveva essere costruita *ex novo* in forza di quella convenzione, trovasi sempre nel palazzo universitario in mezzo alle aule, tra la scuola di diritto commerciale, parmi, e la scuola del Carducci ed è in tali penose condizioni che se il sindaco lo volesse, potrebbe in base alla legge di sanità pubblica, farla chiudere, perchè essa rappresenta appunto qualche cosa, dirò così, di anormale, che la citata legge di sanità pubblica non ammette, specie in estate.

Veda dunque ora di sollecitare i lavori, tanto necessari, per i quali si hanno i fondi già votati e dallo Stato e dagli Enti locali.

Per quanto poi riguarda l'interesse del tesoro, io spero che l'Avvocatura erariale (lo dico non come regola, e nemmeno per fare una critica) quando si tratti di enti pubblici e di spese di questa natura, derivanti da disposizioni di leggi, vorrà in avvenire essere più equa e corriva e non insisterà nei lunghi e dannosi litigi.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per il tesoro ha facoltà di parlare.

De Nobili, sotto-segretario di Stato per il tesoro. Accetto le raccomandazioni.

Presidente. Leggo l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

« È autorizzata l'assegnazione di lire 198,734 e centesimi 49 per completare il rimborso all'Amministrazione degli Ospedali civili di Bologna, delle somme anticipate, per i lavori di adattamento di locali e di assetto definitivo delle cliniche universitarie, nello edificio dell'Ospedale di Sant'Orsola, e per il pagamento dei relativi interessi fino al 31 dicembre 1900.

« La detta somma sarà iscritta in un apposito capitolo, da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1900-1901 col titolo: « Università di Bologna - Rimborso all'Amministrazione degli Ospedali civili di Bologna delle maggiori spese sostenute per l'assetto delle cliniche universitarie nell'Ospedale di Sant'Orsola » salvo ad aumentarla di quella che risulterà dovuta dal computo degli interessi relativi dal 1° gennaio 1901 fino all'epoca in cui avverrà il pagamento del debito. »

Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi osservazioni in contrario, questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto in una seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: approvazioni di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901.

Si dia lettura dell'articolo unico e della annessa tabella.

Miniscalchi, segretario, legge:

Articolo unico.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 88,390, e le diminuzioni di stanziamenti per somma eguale nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-1901, indicati nella tabella annessa alla presente legge. »

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1900-901.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo n. 3. Ministero - Spese d'ufficio. L.	19,600
Capitolo n. 4. Acquisto di libri ed altre pubblicazioni per l'incremento della biblioteca del Ministero »	2,600
Capitolo n. 5. Acquisto di libri e pubblicazioni diverse per uso degli uffici amministrativi del Ministero, o per essere distribuiti o dati in dono ad uffici dipendenti, ad associazioni ed istituzioni diverse - Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni affini di qualsiasi natura »	2,500
Capitolo n. 6. Fitto di locali e canoni d'acqua (<i>Spese fisse</i>) »	2,000
Capitolo n. 7. Ministero - Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali »	2,500
Capitolo n. 8. Indennità di trattamento agli impiegati . . . »	2,500
Capitolo n. 15. Spese per lavori straordinari - Sussidi e gratificazioni agli impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale »	2,500
Capitolo n. 30. Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Cliniche ambulanti - Posti e borse di studio in istituti agrari interni ed esteri - Viaggi d'istruzione - Insegnamento agrario nelle scuole elementari - Conferenze - Compensi e sussidi al personale insegnante ed agli allievi delle stazioni agrarie, delle scuole superiori speciali e pratiche di agricoltura e di altri istituti d'incoraggiamento organico »	7,000
Capitolo n. 75. Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di Pietà e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti istituti »	2,000
Capitolo n. 77. Indennità di viaggio e di soggiorno alla Commissione consultiva per il Credito agrario ed al Consiglio della previdenza - Medaglie e premi d'incoraggiamento e sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza - Retribuzioni e compensi ad impiegati di ruolo e straordinari ed altri, per studi relativi alle istituzioni di credito e di previdenza e per lavori speciali, traduzioni per gli studi medesimi e spese diverse per il servizio del credito e della previdenza . . »	1,000
Capitolo n. 90. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (<i>Spese fisse</i>) L.	11,000
Capitolo n. 94. Rimunerazione al personale metrico e del saggio per lavori straordinari - Sussidi al personale stesso, alle vedove e famiglie »	500
Capitolo n. 99. Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle per compensi di studi, traduzioni da lingue estere e ricerche compiute anche da impiegati di ruolo e straordinari - Concorso dell'Italia al <i>Bureau international</i> di Berna - Medaglie di presenza ai membri della Commissione centrale per la revisione dei reclami . . »	1,500
Capitolo n. 102. Economato Generale - Personale (<i>Spese fisse</i>). . »	190
Capitolo 108. Riparazioni straordinarie ed arredamento di locali in servizio dell'amministrazione. . »	6,000
Capitolo n. 116. Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> (<i>Spesa obbligatoria</i>). . . . »	25,000
Totale L.	88,390

<i>Riporto L.</i>	43,200
<i>Diminuzioni di stanziamenti.</i>	
Capitolo n. 1. Ministero - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>). . . . L.	10,000
Capitolo n. 2. Ministero - Assegni al personale straordinario (compreso quello di servizio) indennità al personale stesso in caso di licenziamento e spese per lavori di copiatura a cottimo »	8,000
Totale L.	18,000

Da riportarsi . . . L. 43,200

Da riportarsi L. 18,000

	<i>Riporto L.</i>	18,000
Capitolo n. 10. Spese di posta (<i>Spese d'ordine</i>). »		2,000
Capitolo n. 28. Concorso sulle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460, e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª. »		2,000
Capitolo n. 31. Sussidi a cattedre ambulanti ed a scuole governative, provinciali e comunali, che impartiscono l'insegnamento agrario ambulante. »		3,000
Capitolo n. 38. Esperienze agrarie - Acclimazione - Acquisto e trasporto di semi e piante - Pomologia - Orticoltura - Viticoltura e apicoltura - Esposizioni e concorsi a premi »		2,000
Capitolo n. 49. Razze equine - Foraggi. »		25,000
Capitolo n. 68. Meteorologia - Stipendi ed indennità (<i>Spese fisse</i>). . . »		4,500
Capitolo n. 74. Istituti di credito e di previdenza - Stipendi e indennità (<i>Spese fisse</i>). »		3,000
Capitolo n. 76. Spese per la vigilanza degli Istituti di credito fondiario ed agrario, delle Società di assicurazione sulla vita, di altri Istituti di credito e di previdenza e dei consorzi per l'esecuzione di opere di bonificazione »		1,500
Capitolo n. 89. Concorsi a Società d'incoraggiamento ed altre isti-		
	<i>Da riportarsi L.</i>	61,000

	<i>Riporto L.</i>	61,000
tuzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie		
Premi e medaglie al merito industriale »		3,000
Capitolo n. 96. Pesi e misure - Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione (<i>Spesa d'ordine</i>) . . . »		1,000
Capitolo n. 98. Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Personale (<i>Spese fisse</i>) »		3,500
Capitolo n. 103. Economato generale - Assegni al personale straordinario di copisteria e di servizio addetto ai magazzini compartimentali »		890
Capitolo n. 119. Concorso a favore dei Consorzi d'irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3ª) - Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature »		19,000
	Totale L.	<u>88,390</u>

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto in una delle sedute pomeridiane.

Ed ora essendo esaurito l'ordine del giorno, dichiaro levata la seduta.

La seduta termina alle 10. 40.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
incisore dell'ufficio di stesura.

